



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

**C O P I A**

## ***Deliberazione del Consiglio Comunale***

**Verbale n. 18 del 05.3.2012**

**Oggetto: D.Lgs. 14/3/2011, n° 23 e D.L. 6/12/2011, n° 201 -  
Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Determinazione  
delle aliquote e delle detrazioni anno 2012.-**

L'anno duemiladodici, il giorno CINQUE del mese di Marzo, alle ore 15:00 e seguenti, nella Sala consiliare del Palazzo comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SCARAMELLI STEFANO	X		09) MARCHINI SARA	X	
2) BETTOLLINI JURI	X		10) CIONCOLONI GIORGIO	X	
3) ANNULLI GIANLUCA	X		11) BOLOGNI ALESSANDRO	X	
4) SONNINI GIANLUCA	X		12) BARNI FULVIO	X	
5) BRILLI ALESSANDRO	X		13) FIORINI VAGNETTI RITA	X	
6) MICHELETTI ANDREA	X				
7) FATIGHENTI PAMELA	X				
8) CHIEZZI ROBERTA	X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 13
Assenti n. ==

E' presente l'Assessore esterno signorina Lanari Chiara.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- assume la presidenza il Sig. SCARAMELLI STEFANO, nella sua qualità di Sindaco.

- assiste il Segretario Comunale, Dott. Emanuele COSMI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi i pareri ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

F.TO IL SINDACO  
Dr.Stefano Scaramelli

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Emanuele Cosmi

---

Li, 12.3.2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. E. Cosmi

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Emanuele Cosmi

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt. 7, 8, 9 e 14, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, art. 13, concernente l'anticipazione sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D. L. 6/12/2011, n. 201, rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l'articolo 52, del D. Lgs. 446/97, concernente l'attribuzione della potestà regolamentare generale ai comuni delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Visto altresì l'art. 59, del D. Lgs. 446/1997, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della normativa sopra richiamata;

Visto il regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9/2/2012;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 6/12/2011, n. 201 medesimo, come convertito in legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di conversione, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 60 per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5;
  - e) 55 per i fabbricati accatastati nella categoria catastale C/1;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e il Comune può modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, e il Comune può ridurla fino allo 0,1%;
- ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come modificato con la legge di conversione:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Dato atto che la detrazione per l'abitazione principale si applica, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la relativa detrazione si applicano all'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Richiamato altresì l'art. 2 del regolamento dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9/2/2012, in base al quale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D. L. 6/12/2011, n. 201, l'aliquota ridotta e la relativa detrazione previste per l'unità adibita ad abitazione principale si applicano anche alla unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato l'art. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, in base al quale si applicano all'imposta municipale propria, tra le altre, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h), riguardante i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984;

Richiamata altresì la Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9, che indica il Comune di Chiusi tra quelli sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'ICI ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;

Atteso che sulla base della normativa richiamata è volontà dell'Amministrazione Comunale determinare le seguenti aliquote:

- a) Aliquota di base 1,05%;
- b) Aliquota dello 0,4% per le seguenti fattispecie:

- b.1) Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- b.2) Ex casa coniugale e relative pertinenze come sopra indicate del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che il soggetto passivo medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
- b.3) Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133;
- d) Aliquota dello 0,9% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;

Considerato altresì che è volontà dell'Amministrazione Comunale stabilire nella misura di euro 200,00 l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze;

Considerato infine che la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Valutato che da tale articolazione delle aliquote e delle detrazioni possa presumersi un gettito di euro 540.000,00 con riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze e di euro 1.910.000,00 con riferimento agli altri fabbricati;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il decreto 21/12/2011 del Ministero dell'Interno che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali al 31/3/2012;

Vista la relazione in data 13/2/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tributi, Dr. Marco Socciarelli;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati in calce alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n° 12 ed uno contrario (Fiorini Vagnetti Rita) resi nelle forme legali dai n° 13 Consiglieri presenti e votanti:

#### DELIBERA

1. Di stabilire per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.):

- a) Aliquota di base **1,05%**;
  - b) Aliquota dello **0,4%** per le seguenti fattispecie:
    - b.1) Abitazione principale e relative pertinenze, intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e intendendo per pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
    - b.2) Ex casa coniugale e relative pertinenze come sopra indicate del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della stessa, a condizione che il soggetto passivo medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
    - b.3) Unità immobiliare e relative pertinenze come sopra indicate posseduta da anziani o disabili, titolari del diritto di proprietà o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - c) Aliquota dello **0,2%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133;
  - d) Aliquota dello **0,9%** per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986;
2. Di stabilire nella misura di **euro 200,00** l'ammontare della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, specificando che la detrazione si applica per le fattispecie indicate al punto b.1), b.2 e b.3) e alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
3. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di **euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
4. Di provvedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, comma 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214.

Successivamente il Consiglio comunale, con voti favorevoli n° 12 ed uno contrario (Fiorini Vagnetti Rita) resi nelle forme legali dai n° 13 Consiglieri presenti e votanti:

#### DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.-